



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*

---

**2011/0280(COD)**

30.5.2012

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune  
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	68



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune  
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0625 def./2),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0336/2011),
  - visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Corte dei conti dell'8 marzo 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale del 25 aprile 2012<sup>2</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012<sup>3</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>3</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno *contemplati dal* presente regolamento.

##### *Emendamento*

(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno **di cui all'allegato I del** presente regolamento.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire **nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento**, il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la

##### *Emendamento*

(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione **e** i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola, **vale a dire qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli**

superficie agricola nello stato idoneo alla produzione *e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.*

*permanenti e storici o colture permanenti,* nello stato idoneo alla produzione.

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 10

*Testo della Commissione*

*(10) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 13

*Testo della Commissione*

(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a **beneficiari** il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, **come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi.** Per garantire una concessione più

*Emendamento*

(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a **persone fisiche e giuridiche** il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire una concessione più mirata del sostegno **e per mantenersi quanto più possibile al passo con la realtà**

mirata del sostegno, gli Stati membri *non devono* assegnare pagamenti diretti *a tali persone fisiche e giuridiche*. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità della zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.

*nazionale, è essenziale affidare a ogni Stato membro la responsabilità di definire cosa si intende per "agricoltore in attività". In tal modo, gli Stati membri si astengono dall'assegnare pagamenti diretti a entità come aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società di gestione di terreni sportivi, campeggi o società minerarie, almeno che queste non possano dimostrare di soddisfare i criteri che definiscono un agricoltore in attività.* I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità della zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.

Or. fr

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde

#### *Emendamento*

(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde

evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. ***È altresì necessario che il livellamento non si applichi alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri.*** Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. fr

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare l'attuazione del livellamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di concessione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i corrispondenti trasferimenti di risorse allo

#### *Emendamento*

(16) Per agevolare l'attuazione del livellamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di concessione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i corrispondenti trasferimenti di risorse allo

sviluppo rurale, occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione del livellamento. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a livellamento, nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.

sviluppo rurale, occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro *e, se del caso, per regioni diverse nell'ambito di uno Stato membro*, al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione del livellamento. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a livellamento, nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme

#### *Emendamento*

(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme

comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.

comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. ***Tuttavia, gli Stati membri (o le regioni) che hanno gestito il regime di pagamento unico sulla base del modello regionale devono avere la facoltà di decidere di non far scadere i diritti all'aiuto.***

Or. en

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa ***fra gli Stati membri*** riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei

#### *Emendamento*

(21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori

costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. ***Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello.***

***Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.***

***Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare **tuttavia** conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere **parzialmente** conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto **nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.*****

produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione ***si avvicinano o raggiungono*** un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto. ***Gli Stati membri possono inoltre limitare la riduzione connessa all'abbandono del modello storico al livello del pagamento di base delle aziende.***

Or. fr

#### Motivazione

*Per motivi di coerenza e di leggibilità, è opportuno affrontare la questione della convergenza interna ed esterna in due considerando. Per quanto concerne la coerenza interna, se si profila la necessità di un ravvicinamento, è opportuno lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per determinare il grado e il ritmo di tale convergenza, onde tenere conto del contesto economico delle aziende agricole e dell'importanza relativa del pagamento di base nel reddito degli agricoltori.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 bis) Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti affinché gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla media europea assistano a una riduzione del 30% del loro scostamento rispetto alla suddetta media. Per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l'80% della media, lo scostamento deve ridursi del 25% e, infine, per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all'80% rispetto alla media, lo scarto si deve ridurre del 10%. Dopo l'applicazione di tali meccanismi, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% della media dell'Unione. Riguardo agli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell'Unione, è necessario che il loro impegno alla convergenza non li conduca al di sotto della media. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di un livello di pagamenti diretti superiore alla media dell'Unione.***

Or. fr

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.

#### *Emendamento*

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel **periodo 2009-2011**.

**Emendamento 11****Proposta di regolamento  
Considerando 26***Testo della Commissione*

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali ***attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione.*** A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, ***in aggiunta al pagamento di base,*** per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono ***essere obbligatorie*** anche ***per*** gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori

*Emendamento*

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti ***e pascoli storici, di colture perenni associate a pratiche agronomiche adeguate*** e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono ***interessare*** anche gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il

che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. **La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].**

regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. ***Lo stesso dicasi per gli agricoltori che aderiscono ai programmi agro-ambientali nel quadro dello sviluppo rurale o che si impegnano nell'ambito di un sistema nazionale di certificazione riconosciuto per il suo interesse ambientale.***

Or. fr

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 27**

*Testo della Commissione*

***(27) Per garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire la definizione di "coltura" e di adottare norme in merito all'applicazione della misura.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. fr

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.

#### *Emendamento*

(28) Per garantire che la superficie investita a prato permanente **e pascolo storico** sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda **l'ulteriore definizione dei** tipi di "aree di interesse ecologico" di cui alla misura omonima e l'aggiunta **e la definizione** di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.

#### *Emendamento*

(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda **la fissazione di ulteriori criteri per i** tipi di "aree di interesse ecologico" di cui alla misura omonima e l'aggiunta di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso **soltanto nella misura necessaria a** incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato

#### *Emendamento*

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso **allo scopo di** incentivare il mantenimento degli attuali livelli **di occupazione o** di produzione in tali regioni **o di sostenere i settori o le produzioni che presentano vantaggi rilevanti in termini di miglioramento dell'ambiente, lotta al cambiamento climatico o biodiversità**. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE)

facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. fr

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di

#### *Emendamento*

(38) È opportuno **autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti** per istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si

sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.

applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.

Or. fr

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. ***Il totale degli importi trasferiti deve essere impiegato senza cofinanziamento. Gli Stati membri con una situazione meno favorevole in termini di sviluppo rurale devono avere la facoltà di rafforzare detto trasferimento. Inoltre, tutti gli Stati membri devono avere la possibilità di aumentare tale trasferimento per un ammontare proporzionale agli importi che non sono stati assegnati a titolo del sostegno alle zone soggette a vincoli naturali. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di trasferire gli importi non spesi a titolo delle misure di inverdimento allo scopo di fornire un sostegno aggiuntivo alle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.*** Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro

massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.

Or. fr

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – lettera b – punto vii**

##### *Testo della Commissione*

(vii) un regime semplificato a favore dei piccoli agricoltori;

##### *Emendamento*

(vii) un regime **volontario** semplificato a favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2**

##### *Testo della Commissione*

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, **al fine di modificare** l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

##### *Emendamento*

**Per assicurare la certezza del diritto**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55, **recanti modifica dell'**elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I **nella misura necessaria per tener conto di nuovi atti legislativi sui regimi di sostegno che potranno essere adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Or. xm

##### *Motivazione*

*La modifica dell'elenco dei regimi di sostegno (allegato I) deve avvenire sulla base della*

*procedura legislativa ordinaria, mentre la possibilità di ricorrere agli atti delegati deve riguardare soltanto le integrazioni al suddetto allegato.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1**

##### *Testo della Commissione*

- l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

##### *Emendamento*

- **la produzione agricola che comprende** l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

Or. en

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

(e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;

##### *Emendamento*

(e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti **e pascoli storici** o colture permanenti;

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

(h) "prato permanente", terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante **erbacee** da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture

##### *Emendamento*

(h) "prato permanente **e pascolo storico**, terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle

dell'azienda **da almeno cinque anni**; può comprendere altre specie **adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti**;

colture dell'azienda; può comprendere altre specie **o elementi distintivi importanti per la caratterizzazione del terreno come pascolo storico**;

Or. xm

#### *Motivazione*

*L'obiettivo è, da un lato, quello di considerare i pascoli permanenti e non soltanto i prati permanenti, onde tenere conto degli allevamenti estensivi, ma anche, dall'altro, di semplificare la definizione e i controlli.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – comma 1 – lettera i**

###### *Testo della Commissione*

(i) "**erba o altre** piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee **tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o** solitamente comprese nei miscugli di sementi per **pascoli e** prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);

###### *Emendamento*

(i) "piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee solitamente comprese nei miscugli di sementi per prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);

Or. en

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) **stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento**;

###### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

##### *Emendamento*

(c) stabilire ***il quadro all'interno del quale gli Stati membri sono tenuti a definire*** i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

***(d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Per evitare che l'importo totale dei pagamenti diretti sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del

##### *Emendamento*

Per evitare che l'importo totale dei pagamenti diretti sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del

regolamento (CE) n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006.

regolamento (CE) n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006. ***Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare soglie diverse di riduzione a livello regionale, quando decidono di applicare il regime di pagamento di base a tale livello a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.***

Or. en

*Motivazione*

*Lo scopo è di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri.*

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*A conferma dei poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio e della procedura di codecisione.*

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

***(a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali***

*Emendamento*

***soppresso***

*ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure*

Or. en

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

##### *Emendamento*

(b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c); **oppure**

Or. en

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) se non erano impegnati in attività di produzione agricola nel 2011.***

Or. en

##### *Motivazione*

*Aggiungendo il suddetto requisito si potrebbe non solo evitare un potenziale afflusso di proprietari terrieri extra agricoli, ma anche far sì che gli attuali proprietari extra agricoli che al momento fanno richiesta di pagamento siano privati della possibilità di entrare nel nuovo regime di sostegno diretto.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 bis – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri stabiliscono adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:**

**a) le cui attività agricole non rappresentano una parte predominante dell'insieme delle sue attività economiche; oppure**

**b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.**

**Le entità quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie non possono essere considerate a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto, almeno che non siano in grado di dimostrare che i criteri di cui al primo comma, lettere a) e b) non le riguardano.**

**Dopo averne informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere altre entità a quelle contemplate al secondo comma.**

Or. fr

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei

(a) **fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2**, i criteri per determinare l'importo di

paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;

pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori; **e**

Or. en

*Motivazione*

*La nuova assegnazione di diritti all'aiuto deve avvenire su base volontaria negli Stati membri che hanno applicato integralmente il modello regionale ai sensi del vigente regolamento (CE) n. 73/2009.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e***

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***- del 70% per lo scaglione compreso tra più di 250 000 EUR e 300 000 EUR,***

***- dell'80% per lo scaglione superiore a 250 000 EUR.***

Or. xm

*Motivazione*

*È opportuno prevedere una riduzione maggiore per gli importi degli aiuti superiori ai 250*

000 EUR. Ad esempio, senza prendere in considerazione le retribuzioni, il beneficiario che ha ricevuto 370 000 EUR, in presenza di una riduzione dell'80% per lo scaglione superiore ai 250 000 EUR vedrebbe il proprio sostegno ridursi a 244 000 EUR, mentre con una riduzione del 70 %, il sostegno arriverebbe a 256.000 EUR.

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***- l'importo ottenuto dopo l'applicazione delle riduzioni di cui sopra è soggetto a un massimale di 300 000 EUR.***

Or. xm

*Motivazione*

*Si tratta di un adeguamento tecnico inteso a stabilire un massimale pari a 300 000 EUR dopo l'applicazione delle riduzioni per ogni scaglione.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***- del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.***

***soppresso***

Or. en

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri, che a titolo individuale sono invece soggetti al paragrafo 1.***

Or. fr

*Motivazione*

*In sede di applicazione del livellamento, occorre evitare che a entità come cooperative, GAEC e CUMA siano applicate riduzioni che devono interessare unicamente i singoli membri.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Anteriormente al 1° agosto 2013, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di aumentare fino a massimo di 10 punti la percentuale dei loro massimali annui di cui al primo comma.***

Or. en

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La percentuale dei massimali annui di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo di 5 punti in quegli Stati membri che decidono di non applicare o di applicare solo in parte i pagamenti previsti per le zone soggette a vincoli naturali ai sensi del titolo III, capo 3 del presente regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*Se uno Stato membro decide di non applicare o di applicare solo in parte il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a titolo del primo pilastro, tale Stato membro deve essere autorizzato a trasferire tali fondi non assegnati al secondo pilastro.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La decisione*** di cui al primo comma è ***comunicata*** alla Commissione entro la data riportata nel comma ***medesimo***.

***Le decisioni di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter non possono determinare cumulativamente un trasferimento superiore al 20% dei massimali nazionali annui di cui al primo comma. Tali decisioni sono comunicate*** alla Commissione entro la data riportata nel ***primo*** comma.

Or. fr

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

**La percentuale comunicata** a norma del **secondo** comma **rimane la stessa** per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

*Emendamento*

**Le percentuali comunicate** a norma del **precedente** comma **si manterranno invariate** per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Or. en

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri possono aggiungere i fondi non assegnati a seguito dell'applicazione dell'articolo 33, ai trasferimenti a favore di misure di sviluppo rurale di cui al primo comma, sotto forma di sostegno dell'Unione alle misure agro-climatiche-ambientali previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale].**

Or. en

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a trasferire i fondi non spesi dalle misure di inverdimento alle misure agro-climatiche-ambientali.*

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 15

#### *Testo della Commissione*

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

#### *Emendamento*

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento **mediante atto legislativo**, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Or. en

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.

#### *Emendamento*

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23, per trasferimento a norma dell'articolo 27, **oppure, a condizione che la loro azienda sia situata in uno Stato membro che ha deciso di utilizzare l'opzione di cui al paragrafo 2, comma 1 bis, se tali agricoltori detengono diritti all'aiuto ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Gli agricoltori degli Stati membri (o delle regioni) che hanno modelli di regime di pagamento unico completamente regionalizzati già dispongono di diritti all'aiuto per tutte le zone*

*ammissibili. Pertanto non è necessario introdurre un sistema totalmente nuovo.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In deroga al primo comma, gli Stati membri che al 31 dicembre 2013 gestiscono un regime di pagamento unico sulla base del modello regionale di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli agricoltori degli Stati membri (o delle regioni) che hanno modelli di regime di pagamento unico completamente regionalizzati già dispongono di diritti all'aiuto per tutte le zone ammissibili. Pertanto non è necessario introdurre un sistema totalmente nuovo.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, ***per ciascuno Stato membro***, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche *ed* economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche *e socio-economiche* e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

Or. fr

#### *Motivazione*

*La forza lavoro deve essere uno dei criteri da considerare.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo il paragrafo 2 *del presente articolo e l'articolo 18, paragrafo 2*, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

*Motivazione*

*La nuova assegnazione di diritti all'aiuto deve avvenire su base volontaria negli Stati membri che hanno applicato integralmente il modello regionale.*

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

*Emendamento*

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel **periodo 2009-2011**, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. xm

*Motivazione*

*Il periodo va ampliato, e non limitato a un solo anno, perché altrimenti si potrebbe determinare l'esclusione di coloro che a causa di circostanze particolari non sono stati in grado di attivare il loro diritto all'aiuto.*

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché

*Emendamento*

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché

abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel *periodo* 2009-2011:

Or. en

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, **le persone fisiche o giuridiche** che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 **a un solo agricoltore**, purché **quest'ultimo soddisfi** le condizioni stabilite all'articolo 9.

#### *Emendamento*

3. In caso di vendita, **scissione** o affitto della loro azienda o di parte di essa, **gli agricoltori** che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 **agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa**, purché **questi soddisfino** le condizioni stabilite all'articolo 9.

Or. en

#### *Motivazione*

*Deve essere offerta la possibilità di trasferire i diritti all'aiuto a più di una persona e tali diritti devono essere trasferibili anche in caso di scissione.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al **40%** del

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al **20%** del

massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno garantire una transizione meno brusca durante il primo anno di attuazione della riforma.*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri possono aumentare le soglie dei massimali nazionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 o all'articolo 35, paragrafo 1, al fine di attribuire priorità ai beneficiari scelti a livello nazionale, nell'ambito della definizione di agricoltori in attività, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.***

Or. en

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un

dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione:

*a) hanno un valore unitario uniforme;  
oppure*

*b) possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*In taluni casi una convergenza verso un valore unitario nel 2019 può rappresentare uno sconvolgimento troppo rilevante. È pertanto opportuno concedere agli Stati membri una certa flessibilità in relazione al ritmo di convergenza che intendono attuare.*

### **Emendamento 56**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*In applicazione dei paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati membri possono adottare misure affinché, in caso di riduzione dei diritti all'aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*Siccome le aziende i cui diritti per ettaro divergono notevolmente dalla media dell'UE potrebbero subire ripercussioni rilevanti, è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure atte a limitare la riduzione del pagamento di base.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 **per l'anno 2014**.

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. **Per l'anno 2014**, tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4. **Per gli anni successivi gli Stati membri possono fissare la soglia di riduzione anno per anno sulla base delle esigenze di assegnazione.**

Or. xm

#### *Motivazione*

*Dal momento che gli Stati membri sono obbligati a creare una riserva nazionale, è necessario, ad eccezione del primo anno, consentire loro di fissare la percentuale in funzione delle loro esigenze nonché le modalità per conseguire tale riduzione.*

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori le cui aziende sono situate in uno Stato membro che ha deciso di ricorrere all'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e che non hanno ottenuto un diritto all'aiuto in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del regolamento (CE) n. 73/2009 o di entrambi, in sede di dichiarazione delle***

*superfici agricole ammissibili per l'anno 2014.*

Or. xm

*Motivazione*

*La riserva deve poter essere utilizzata anche nel caso in cui i diritti non sono stati attivati o lo sono stati solo parzialmente.*

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno avviato la loro attività agricola dopo il 2011 e che operano in settori agricoli specifici che saranno definiti dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;*

Or. en

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le priorità tra i diversi usi della riserva nazionale di cui al presente paragrafo.*

Or. en

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, **lettera a)**, gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

#### *Emendamento*

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, **lettere a), a bis) e a ter)**, gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

Or. en

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 28 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) i criteri che gli Stati membri applicano **per** assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

#### *Emendamento*

(e) i criteri che gli Stati membri applicano **quando decidono di** assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel **periodo 2009-2011** o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie **nel periodo 2009-2011** a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

Or. en

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 28 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

(g) le norme in merito **alla** dichiarazione e **all'**attivazione dei diritti all'aiuto;

#### *Emendamento*

(g) le norme in merito **al contenuto della** dichiarazione e **alle condizioni per** l'attivazione dei diritti all'aiuto;

Or. en

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. **Gli** agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 **sono tenuti ad applicare**, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche **agricole benefiche per il clima e l'ambiente**:

#### *Emendamento*

1. **Gli Stati membri concedono un pagamento annuo per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente agli** agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 **qualora questi applichino**, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche:

Or. en

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) avere almeno **tre** colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano **oltre 3** ettari e **non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o**

#### *Emendamento*

a) avere almeno **due** colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano **dai cinque ai venti** ettari **compresi, e avere tre colture diverse se le superfici a seminativo coprono più di**

*interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;*      *venti ettari;*

Or. fr

*Motivazione*

*Se tale misura non riguarda gli agricoltori le cui superfici a seminativo sono inferiori a cinque ettari, è opportuno operare una distinzione fra le aziende agricole che dispongono di superfici superiori a venti ettari rispetto a quelle che dispongono di superfici inferiori a venti ettari.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) mantenere il prato permanente *esistente* nella loro azienda *e*

*Emendamento*

(b) mantenere il prato permanente *e i pascoli storici esistenti* nella loro azienda;

Or. en

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) mantenere le colture permanenti esistenti nelle loro aziende, associate a pratiche agronomiche specifiche; e*

Or. fr

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e l'applicazione della disciplina finanziaria, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 **e le riduzioni e sanzioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]**, gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che **sono pertinenti per loro, nonché** in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

#### *Emendamento*

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'applicazione della disciplina finanziaria e le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che **risultano applicabili alla loro azienda**, in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31, **31 bis** e 32.

Or. fr

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

4. Gli agricoltori **che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica** hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

#### *Emendamento*

4. Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo **qualora rientrano nelle categorie seguenti:**

- **agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica, oppure**
- **beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali stabiliti a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale].**

Or. en

*Motivazione*

*Sono esclusi i doppi pagamenti nell'ambito delle misure di "inverdimento" e delle misure agro-climatiche-ambientali. Gli emendamenti 41 e 42 presentati per il regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale] sono intesi a garantire che le misure agro-climatiche-ambientali superino i requisiti di "inverdimento".*

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Emendamento*

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 **o interessate dalle misure agro-climatiche-ambientali a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale].**

Or. en

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Gli agricoltori le cui aziende sono certificate nell'ambito di sistemi di certificazione ambientale a livello nazionale o regionale hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.**

Or. en

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 55 per definire ulteriormente le condizioni relative agli impegni e ai sistemi di certificazione di cui al paragrafo 4 bis, allo scopo di garantire che siano della stessa natura delle pratiche di cui al paragrafo 1 e che superino tutte le pertinenti pratiche di cui al paragrafo 1 in termini di benefici a favore del clima e dell'ambiente.***

Or. en

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano ***oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno***, la coltivazione di tali superfici comprende almeno ***tre*** colture diverse. Nessuna di queste ***tre*** colture copre meno del ***5%*** e ***quella principale non supera il 70%*** della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano ***fra i 5 e i 20*** ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno ***due*** colture diverse. Nessuna di queste colture copre meno del ***10%*** della superficie a seminativo.

***Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano più di 20 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. La coltura***

*principale non supera il 70% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate non coprono più del 95% della superficie a seminativo.*

Or. en

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le disposizioni di cui al primo paragrafo non si applicano alle aziende agricole:*

*- in cui le superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o di altre piante da foraggio, sono interamente lasciate a riposo, interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o sono interessate da una combinazione di tali soluzioni; oppure*

*- in cui le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano più di 50 ettari e più dell'80% delle superfici agricole ammissibili dell'azienda sono occupate da prato permanente e pascolo storico o da colture permanenti.*

Or. en

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Ai fini del presente articolo, per "coltura" si intende qualsiasi coltura*

*contemplata nell'elenco di cui all'allegato V bis.*

Or. en

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, *per stabilire la definizione di "coltura" e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.*

###### *Emendamento*

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, *allo scopo di aggiungere altre colture rispetto a quelle contemplate all'allegato V bis e di stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.*

Or. fr

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento Articolo 31 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

Prato permanente

###### *Emendamento*

Prato permanente *e pascolo storico*

Or. en

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici delle loro aziende

###### *Emendamento*

1. Gli agricoltori mantengono a prato permanente *e a pascolo storico* le superfici

dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato permanente".

delle loro aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato permanente *e a pascolo storico*".

Or. en

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

#### *Emendamento*

Le superfici di riferimento a prato permanente *e a pascolo storico* sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente *e pascolo storico* nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

#### *Emendamento*

2. Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente *e a pascolo storico*. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Or. en

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione di terreni.

#### *Emendamento*

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente ***e a pascolo storico*** previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente ***e del pascolo storico***, la riconversione in prato permanente ***e in pascolo storico*** della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente ***e a pascolo storico*** in caso di cessione di terreni.

Or. en

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 31 bis*

#### *Colture permanenti*

- 1. Gli agricoltori che si dedicano a colture permanenti come uliveti, vigneti e frutteti, applicano pratiche agronomiche specifiche che comportano una perturbazione minima del suolo e la copertura verde della superficie del suolo.***
- 2. Alla Commissione è conferito il potere***

*di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per definire meglio le pratiche agronomiche specifiche di cui al paragrafo 1, come pure le norme concernenti l'applicazione di tali pratiche.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Le colture permanenti associate ad adeguate pratiche agronomiche possono svolgere un ruolo rilevante per l'ambiente, in particolare attraverso la protezione del suolo. È quanto accade nel caso di uliveti, vigneti e frutteti, caratterizzati da una ridotta perturbazione del suolo e dalla copertura verde della superficie del suolo.*

### **Emendamento 83**

#### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

##### *Emendamento*

1. ***Se le superfici agricole ammissibili occupano più di 20 ettari***, gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente/***pascolo storico e colture permanenti come definite all'articolo 31 bis, paragrafo 1***, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio ***quali siepi o muri di pietra***, fasce tampone, ***superfici occupate da colture che fissano l'azoto*** e superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In deroga al paragrafo 1, la percentuale minima di cui al suddetto paragrafo si riduce almeno al 5% nel caso di imprese comuni di gruppi di agricoltori che predispongono aree di interesse ecologico continue adiacenti.***

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno incoraggiare la cooperazione fra agricoltori al fine di impiantare corridoi di biodiversità.*

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, ***al fine di precisare*** i tipi di aree ***di interesse ecologico*** di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ***di aggiungere e definire*** altri tipi di aree ***di interesse ecologico*** che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, ***per stabilire ulteriori criteri per*** i tipi di aree di cui al paragrafo 1 ***e 1 bis*** del presente articolo ***ai fini dell'attribuzione della qualifica di area di interesse ecologico e per*** aggiungere altri tipi di aree ***a quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo*** che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.

Or. en

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

*Emendamento*

(b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a), *e*

Or. en

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) che soddisfa, se necessario, taluni criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.***

Or. xm

*Motivazione*

*L'intento è di consentire agli Stati membri di definire, se del caso, ulteriori condizioni di ammissibilità, in particolare in materia di formazione e competenze, per garantire quanto più possibile la redditività economica dei giovani agricoltori che ricevono questo aiuto specifico.*

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i***

***Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri fissano un limite massimo di cinquanta ettari.***

*seguenti limiti massimi:*

Or. fr

#### **Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;*      *soppresso*

Or. fr

#### **Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.*      *soppresso*

Or. fr

#### **Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*In deroga al primo comma, gli Stati membri possono aumentare le soglie dei*

*massimali nazionali di cui al suddetto comma, al fine di attribuire priorità ai beneficiari scelti a livello nazionale, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.*

Or. en

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **2016** la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2017**. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto **2016**.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **2015 e il 1° agosto 2017** la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere **dall'anno successivo**. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto **dell'anno precedente a quello in cui si applicherà la percentuale riveduta**.

Or. en

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da

#### *Emendamento*

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, **leguminose da foraggio, soia**, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi

zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. fr

## **Emendamento 94**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali **e/o ambientali**.

#### *Emendamento*

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli:

- si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali; **oppure**

**- sono particolarmente importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente e/o del clima e/o della biodiversità.**

Or. fr

#### *Motivazione*

*Deve essere offerta la possibilità di sostenere i settori o le produzioni che presentano vantaggi sotto il profilo ambientale, climatico o della biodiversità a prescindere dal fatto che si trovino o meno in particolari difficoltà economiche.*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 2010 detenevano diritti speciali a norma degli articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 indipendentemente dal pagamento di base di cui al titolo III, capo 1.***

Or. en

*Motivazione*

*I pagamenti accoppiati dovrebbero essere indipendenti rispetto al pagamento di base al fine di tener conto della produzione animale nelle aziende agricole prive di terreni.*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 recanti norme transitorie da applicare a tali agricoltori.***

Or. en

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a

4. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a

incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

incentivare il mantenimento degli attuali livelli *di occupazione e/o* di produzione nelle regioni interessate.

Or. fr

*Motivazione*

*Il sostegno accoppiato dovrebbe essere utilizzato non solo per mantenere i livelli di produzione, ma anche, se del caso, il livello di occupazione.*

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In deroga al primo comma, gli aiuti accoppiati possono essere concessi nel quadro di un limite che supera il mantenimento dei livelli di produzione esistenti qualora si tratti di aiuti accoppiati a vocazione ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce tale limite in funzione di obiettivi o questioni ambientali specifici. Il limite così stabilito è comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 40 e approvato in conformità dell'articolo 41.***

Or. fr

*Motivazione*

*Per i settori o per i tipi di agricoltura che presentano dei vantaggi sotto il profilo ambientale, occorre avere la possibilità di sostenere la produzione al di là del semplice mantenimento dei volumi esistenti.*

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **2016** la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere **dal 2017**:

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **di ogni anno** la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere **dall'anno successivo**:

Or. en

#### *Motivazione*

*Lo scopo è di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri nella gestione del sostegno accoppiato.*

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;***

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'intento è di modificare i dispositivi senza tuttavia modificare la dotazione di bilancio destinata al sostegno accoppiato.*

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri **fissano** l'importo del

1. Gli Stati membri **possono fissare**

pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Or. en

### **Emendamento 102**

#### **Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) un importo non superiore al **15%** del pagamento medio nazionale per beneficiario;

##### *Emendamento*

(a) un importo non superiore al **25%** del pagamento medio nazionale per beneficiario;

Or. en

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di **tre**.

##### *Emendamento*

(b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di **cinque**.

Or. en

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a **1 000** EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a **1 000** EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

#### *Emendamento*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a **1 500** EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a **1 500** EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

Or. en

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri che si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, possono applicare soglie di riduzione diverse a livello regionale.***

Or. fr

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al **10%** del massimale nazionale annuo stabilito

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al **15%** del massimale nazionale annuo stabilito

nell'allegato II, *gli Stati membri praticano* una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

nell'allegato II, *lo Stato membro interessato pratica* una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

Or. fr

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento Allegato II

*Testo della Commissione*

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553 521	544 065	534 632	525 205	525 205	525 205
Bulgaria	655 661	737 164	810 525	812 106	812 106	812 106
Repubblica ceca	892 698	891 875	891 059	890 229	890 229	890 229
Danimarca	942 931	931 719	920 534	909 353	909 353	909 353
Germania	5 275 876	5 236 176	5 196 585	5 156 970	5 156 970	5 156 970
Estonia	108 781	117 453	126 110	134 749	134 749	134 749
Irlanda	1 240 652	1 239 027	1 237 413	1 235 779	1 235 779	1 235 779
Grecia	2 099 920	2 071 481	2 043 111	2 014 751	2 014 751	2 014 751
Spagna	4 934 910	4 950 726	4 966 546	4 988 380	4 988 380	4 988 380
Francia	7 732 611	7 694 854	7 657 219	7 619 511	7 619 511	7 619 511
Italia	4 023 865	3 963 007	3 902 289	3 841 609	3 841 609	3 841 609
Cipro	52 273	51 611	50 950	50 290	50 290	50 290
Lettonia	163 261	181 594	199 895	218 159	218 159	218 159
Lituania	396 499	417 127	437 720	458 267	458 267	458 267
Lussemburgo	34 313	34 250	34 187	34 123	34 123	34 123
Ungheria	1 298 104	1 296 907	1 295 721	1 294 513	1 294 513	1 294 513
Malta	5 316	5 183	5 050	4 917	4 917	4 917
Paesi Bassi	806 975	792 131	777 320	762 521	762 521	762 521
Austria	707 503	706 850	706 204	705 546	705 546	705 546
Polonia	3 038 969	3 066 519	3 094 039	3 121 451	3 121 451	3 121 451
Portogallo	573 046	585 655	598 245	610 800	610 800	610 800
Romania	1 472 005	1 692 450	1 895 075	1 939 357	1 939 357	1 939 357
Slovenia	141 585	140 420	139 258	138 096	138 096	138 096
Slovacchia	386 744	391 862	396 973	402 067	402 067	402 067
Finlandia	533 932	534 315	534 700	535 075	535 075	535 075
Svezia	710 853	711 798	712 747	713 681	713 681	713 681
Regno Unito	3 624 384	3 637 210	3 650 038	3 662 774	3 662 774	3 662 774

*Emendamento*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	554,701	548,646	542,261	535,640	535,640	535,640
Bulgaria	657,571	735,055	805,495	814,887	814,887	814,887
Repubblica ceca	891,307	892,742	893,686	894,054	894,054	894,054
Danimarca	940,086	929,824	919,002	907,781	907,781	907,781
Germania	5 237,224	5 180,053	5 119,764	5 057,253	5 057,253	5 057,253
Estonia	113,168	125,179	137,189	149,199	149,199	149,199
Irlanda	1 236,214	1 235,165	1 233,425	1 230,939	1 230,939	1 230,939
Grecia	2 098,834	2 075,923	2 051,762	2 026,710	2 026,710	2 026,710
Spagna	4 939,152	4 957,834	4 973,833	4 986,451	4 986,451	4 986,451
Francia	7 655,794	7 572,222	7 484,090	7 392,712	7 392,712	7 392,712
Italia	4 024,567	3 980,634	3 934,305	3 886,268	3 886,268	3 886,268
Cipro	52,155	51,585	50,985	50,362	50,362	50,362
Lettonia	176,500	206,565	236,630	266,695	266,695	266,695
Lituania	402,952	426,070	449,189	472,307	472,307	472,307
Lussemburgo	33,943	33,652	33,341	33,015	33,015	33,015
Ungheria	1 295,776	1 297,535	1 298,579	1 298,791	1 298,791	1 298,791
Malta	5,365	5,306	5,244	5,180	5,180	5,180
Paesi Bassi	809,722	800,883	791,561	781,897	781,897	781,897
Austria	706,071	706,852	707,242	707,183	707,183	707,183
Polonia	3 079,652	3 115,887	3 152,121	3 188,356	3 188,356	3 188,356
Portogallo	582,466	598,550	614,635	630,719	630,719	630,719
Romania	1 485,801	1 707,131	1 928,460	2 002,237	2 002,237	2 002,237
Slovenia	140,646	139,110	137,491	135,812	135,812	135,812
Slovacchia	391,608	397,576	403,543	409,511	409,511	409,511
Finlandia	533,451	535,518	537,295	538,706	538,706	538,706
Svezia	709,922	712,820	715,333	717,357	717,357	717,357
Regno Unito	3 652,541	3 655,113	3 657,684	3 660,255	3 660,255	3 660,255

Or. en

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Allegato III**

*Testo della Commissione*

*[Gli importi dei massimali dell'allegato III]*

*Emendamento*

*[Vengono adeguati conformemente all'approvazione/rigetto dell'articolo 11 nella forma emendata dal PE]*

Or. fr

*Motivazione*

*Se vengono apportate modifiche all'articolo 11 riguardo al livellamento, l'allegato III deve essere modificato di conseguenza.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Allegato V bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato V bis*

*Elenco delle colture di cui all'articolo 30*

*grano tenero primaverile o frumento  
segalato da semina o spelta*

*grano tenero autunnale o frumento  
segalato da semina o spelta*

*grano duro,*

*segale primaverile*

*segale autunnale*

*orzo primaverile*

*orzo autunnale*

*avena primaverile*

*avena autunnale*

*mais*

*riso*

*sorgo da granella*  
*grano saraceno, miglio e scagliola*  
*manioca, arrowroot, salep, topinambur o*  
*patate dolci*  
*ravizzone e colza*  
*girasole*  
*fave di soia*  
*arachidi*  
*semi di lino*  
*altri semi e frutti oleosi*  
*erba medica, lupinella, trifoglio, lupini,*  
*vecce, meliloto, cicerchia e ginestrino*  
*piselli, ceci, fagioli, lenticchie o altri*  
*legumi*  
*patate*  
*barbabietole da zucchero,*  
*canna da zucchero*  
*granturco dolce*  
*luppolo*  
*lino*  
*canapa*  
*tabacco*  
*pomodori*  
*cipolle, scalogni, aglio, porri o altri*  
*ortaggi agliacei*  
*cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa*  
*e simili prodotti commestibili del genere*  
*Brassica*  
*lattuga*  
*cicoria*  
*carote, navoni, barbabietole da insalata,*  
*salsefrica o barba di becco, sedani-rapa,*  
*ravanelli o simili radici commestibili,*  
*cetrioli o cetriolini*  
*legumi da granella*  
*avocado*

*meloni o papaie*  
*zafferano*  
*timo, basilico, melissa, menta, origano,*  
*rosmarino o salvia*  
*carrube*  
*cotone*

Or. en

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Allegato VI**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'allegato è soppresso.***

Or. fr

*Motivazione*

*Dal momento che l'articolo 36 fissa un valore uniforme per tutti gli Stati membri, il presente allegato non è più necessario.*

## MOTIVAZIONE

L'Europa vive in un contesto sociale, economico, finanziario e ambientale sui generis, che richiede una risposta politica a tutti i livelli. Uno di essi comprende l'agricoltura e il mondo rurale, le cui politiche comuni necessitano di una revisione coraggiosa per far fronte alle sfide presenti e future.

È necessario che gli agricoltori europei continuino a godere di condizioni tali da garantire ai cittadini un grado di autoapprovvigionamento di alimenti e materie prime adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, e a prezzi accessibili.

Ciò significa conciliare l'attività agricola con una produzione sostenibile e propugnare una visione del futuro dell'agricoltura europea in cui la competitività debba andare di pari passo con la sostenibilità. Tale visione deve inoltre considerare l'idea che la sostenibilità non riguarda solo la componente ambientale ma anche la stessa efficienza dell'agricoltura a lungo termine, sia dal punto di vista economico che sociale. La transizione verso un'agricoltura europea che sia più rispettosa dell'ambiente è pertanto una condizione sine qua non dell'efficienza stessa.

È altrettanto necessario che l'agricoltura europea si mantenga competitiva rispetto ai suoi principali partner commerciali, che godono di sovvenzioni adeguate e/o sono soggetti a norme di produzione meno esigenti.

Il settore agricolo può e deve contribuire in maniera significativa alla realizzazione della nuova strategia Europa 2020 in materia di lotta ai cambiamenti climatici, innovazione e creazione di posti di lavoro. Ciò presuppone un'attenzione speciale verso le aree rurali, in particolare quelle più sfavorite, al fine di rafforzarne la dinamica sociale ed economica, in un quadro di sostenibilità.

La nuova politica per l'agricoltura e il mondo rurale in Europa deve fondarsi sul triangolo legittimità/equità/efficienza: un'assegnazione delle risorse per finalità giudicate positivamente dai contribuenti e dalla società; una distribuzione quanto più equa possibile tra agricoltori, regioni e Stati membri; un utilizzo in funzione dell'ottimizzazione dei risultati che si intende raggiungere.

In considerazione della grande diversità dell'agricoltura europea, che è opportuno preservare, e della necessità di mantenere un quadro normativo comune per l'applicazione della politica agricola e di sviluppo rurale, la sussidiarietà deve essere l'espressione del giusto equilibrio tra tali due dinamiche. E la semplificazione, senza pregiudizio per i criteri di rigore nell'utilizzo dei fondi pubblici, deve esprimersi in maniera chiara in tutti i regolamenti.

D'altra parte, il Parlamento europeo ha approvato nell'ultimo anno e con ampie maggioranze, nel contesto delle relazioni "Lyon" e "Dess", un insieme di orientamenti politici di massima che sono stati opportunamente valutati.

In considerazione delle proposte legislative presentate dalla Commissione europea, è ora opportuno che il Parlamento europeo si pronunci sulle principali misure e sugli strumenti

politici volti al raggiungimento degli obiettivi previsti, in questo caso sulla proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) in via complementare e articolata con il secondo pilastro della PAC.

### **Agricoltore in attività**

Il relatore condivide l'opinione che gli aiuti pubblici debbano essere destinati unicamente ai soggetti la cui attività economica principale o predominante sia quella agricola, nei termini stabiliti da ciascuno Stato membro. Nel contempo, presenta un elenco di organismi e di attività cui sono soggette le superfici di terra che non potranno più beneficiare dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC, quali aeroporti, società immobiliari, campi da golf, campeggi, società minerarie, ecc.

### **Limiti massimi e degressività**

Il relatore appoggia la proposta della Commissione relativa all'applicazione di tassi di degressività del 20% per il livello di pagamenti tra i 150 000 e i 200 000 euro e del 40% per il livello compreso tra 200 000 e 250 000 euro, ma propone l'innalzamento di tale tasso dal 70% al 80% per gli importi superiori a 250 000 euro. Sostiene inoltre l'introduzione di un tetto massimo di 300 000 euro.

Come stimolo alla creazione e alla conservazione dei posti di lavoro nelle aree rurali, il relatore appoggia la proposta della Commissione di dedurre le spese per retribuzioni e altri oneri sociali dagli importi cui tali tassi di degressività dovranno essere applicati. Le cooperative saranno esenti dall'applicazione della misura. Altre forme di sfruttamento collettivo dei terreni dovranno beneficiare di una formula di calcolo dei pagamenti diretti che tenga conto del valore assegnato a ciascun membro, sul quale dovrà essere applicato il rispettivo tasso di degressività.

### **Flessibilità tra i due pilastri**

Il relatore propone l'articolazione e la coerenza tra i meccanismi di sostegno previsti nei due pilastri della PAC e sostiene le possibilità di trasferimento dal primo al secondo pilastro, data la grande variabilità del volume dei mezzi finanziari destinati a uno e all'altro pilastro tra i diversi Stati membri.

Propone, pertanto, la possibilità di trasferire dal primo al secondo pilastro e senza cofinanziamento nazionale i fondi non utilizzati della componente verde degli aiuti diretti (inverdimento) e del sostegno alle aree soggette a vincoli naturali.

Agli Stati membri con una situazione finanziaria del secondo pilastro meno favorevole è concessa la possibilità di trasferire, nelle medesime condizioni, fino al 20% delle dotazioni nazionali.

La totalità dei trasferimenti, esclusi i trasferimenti di importi non utilizzati nell'inverdimento, non deve superare il 20%.

### **Regime di pagamento di base**

Al fine di semplificare l'applicazione del nuovo regime di aiuti diretti, il relatore propone che gli Stati membri che hanno applicato un sistema di sostegno completamente indipendente siano automaticamente inseriti nel nuovo regime. Propone inoltre che acquisiscano il diritto

all'aiuto, il primo anno, gli agricoltori che abbiano attivato almeno un diritto negli anni 2009, 2010 o 2011 e non solo in quest'ultimo, come proposto dalla Commissione europea.

### **Componente verde degli aiuti diretti (inverdimento)**

Agli Stati membri che intendono rafforzare la componente verde degli aiuti diretti è concessa la possibilità di assegnare a tale componente una percentuale superiore al 30% delle proprie dotazioni nazionali.

Il relatore introduce maggiore flessibilità nelle misure di inverdimento, attraverso l'ampliamento delle opzioni che permettono l'ammissibilità ai pagamenti verdi e attraverso la semplificazione della relativa applicazione. Tale flessibilità si ottiene mediante l'introduzione di misure che permettano agli agricoltori di ottenere i pagamenti verdi per equivalenza, attraverso misure del secondo pilastro o attraverso la certificazione ecologica delle aziende e, d'altra parte, con l'introduzione di adeguamenti che permettano una semplificazione sostanziale.

#### - Nuove misure:

- a) Ammissibilità ipso facto delle superfici sottoposte a misure agro-ambientali per la componente verde degli aiuti diretti;
- b) Introduzione della certificazione ecologica delle aziende agricole, nei termini che saranno definiti dalla Commissione, come opzione per l'ammissione automatica nella componente "verde" degli aiuti diretti;
- d) Ammissibilità agli aiuti "verdi" delle colture permanenti quali ulivo, vite e alberi da frutto, purché associate a pratiche agronomiche di difesa e conservazione del suolo, quali la "copertura vegetale" (green cover) che occupino più del 80% dell'area ammissibile totale in aziende con meno di 50 ettari; le aree destinate alle colture permanenti associate a tali pratiche agronomiche sono esenti dall'applicazione dell'area di interesse ecologico.

#### - Semplificazione delle misure proposte dalla Commissione:

##### a) Diversificazione delle colture

Le aziende di dimensioni comprese tra 5 e 20 ettari dovranno essere obbligate a conservare 2 colture differenti, nessuna delle quali potrà superare il 90% della superficie del terreno coltivabile. Per le aziende di dimensioni superiori ai 20 ettari, viene mantenuto l'obbligo di esistenza di almeno 3 colture differenti, nessuna delle quali può occupare più del 70% del terreno coltivabile e due, considerate congiuntamente, non più del 95%.

Per le aziende di dimensioni inferiori a 50 ettari non è previsto tale obbligo quando l'80% dell'area agricola ammissibile è occupata da prati, pascoli o colture permanenti.

##### b) Prati permanenti

Al concetto di prato permanente è stato aggiunto, per equivalenza, il pascolo tradizionale, anch'esso permanente e associato alla produzione estensiva.

### c) Aree di interesse ecologico

La Commissione propone che il 7% degli ettari ammissibili di un'azienda siano riservati alla creazione di aree di interesse ecologico. Il relatore propone che tale regime si applichi esclusivamente alle aziende aventi una superficie superiore ai 20 ettari. Propone inoltre che qualora tali aree siano contigue ad altre equivalenti di un'azienda adiacente, la percentuale di ettari ammissibili destinati a tale fine sia ridotta dal 7% al 5%. Propone, infine, che le colture fissatrici di azoto possano essere considerate nella percentuale richiesta di area di interesse ecologico.

### **Giovani agricoltori**

Il relatore propone che la maggiorazione del 25% dei diritti all'aiuto dei giovani agricoltori passi a 50 ettari per tutti gli Stati membri.

### **Sostegno accoppiato**

Il relatore aggiunge il fattore "occupazione" alle condizioni necessarie proposte dalla Commissione per la concessione del sostegno accoppiato.

In considerazione dell'importanza ricoperta per il mantenimento dell'attività in alcune regioni d'Europa, il relatore propone che possano essere mantenuti i diritti speciali.

Propone inoltre che la decisione degli Stati membri in relazione alla percentuale dei limiti massimi nazionali per il finanziamento del sostegno accoppiato possa essere adottata entro il 1 agosto di ogni anno e non solo negli anni tra il 2013 e il 2016, come proposto dalla Commissione europea.

### **Regime per i piccoli agricoltori**

In considerazione della disparità delle situazioni tra gli Stati membri per quanto attiene alla questione dei piccoli agricoltori, il relatore propone che tale regime sia volontario. Propone, tuttavia, che, oltre alla media nazionale, la percentuale per determinare l'importo annuo dell'aiuto a norma del regime possa raggiungere il 25% anziché il 15% proposto dalla Commissione. Propone inoltre che il totale corrispondente alla media nazionale dell'aiuto per ettaro sia moltiplicato per 5 anziché per 3 e che l'importo massimo da versare a ciascun agricoltore possa raggiungere i 1 500 euro, in alternativa ai 1 000 euro proposti dalla Commissione.

### **Limiti massimi nazionali**

La nuova architettura proposta dalla Commissione per la PAC è volta alla convergenza a breve e medio termine dei livelli di sostegno tra agricoltori, tra regioni e tra Stati membri. La proposta della Commissione va, tuttavia, ben oltre per quanto attiene alla convergenza degli aiuti a livello nazionale rispetto che tra i diversi Stati membri. Nel primo caso prevede che, entro il 2019, tutti i pagamenti abbiano un valore uniforme nell'ambito di un paese o di una regione, ossia con una variazione dello 0%. D'altra parte, la proposta di ripartizione delle dotazioni finanziarie per Stato membro oscilla tra il 57% sopra la media dell'UE27 e il 47% sotto tale media (con l'eccezione di Malta). Ossia una variazione totale di oltre il 100%.

Al fine di introdurre una maggiore coerenza tra le due velocità, il relatore propone un meccanismo volontario di attenuazione del processo di convergenza interna e un altro di

accelerazione, seppur modesta, della convergenza tra Stati membri.

In questi termini, il relatore propone che il livello medio di aiuti, per Stato membro, in termini di euro per ettaro, converga verso la media e non verso il 90% della media, come proposto dalla Commissione. Il relatore propone pertanto che gli Stati membri che si trovino a un livello inferiore al 70% della media dell'Unione recuperino il 30% di tale differenza; che quelli che si trovano a un livello compreso tra il 70% e l'80% della media recuperino il 25% di tale differenza; e che quelli che si trovano a un livello compreso tra l'80% e la media recuperino il 10% di tale differenza. Nessuno Stato membro dovrà, in nessun caso, trovarsi a un livello inferiore al 65% della media dell'Unione. Gli Stati membri che si trovano a un livello superiore alla media UE27 dovranno contribuire, in misura proporzionale, a tale processo con la garanzia che nessuno di essi raggiungerà un livello inferiore alla media a causa dell'applicazione del meccanismo stesso.

### **Convergenza dei pagamenti all'interno di uno Stato membro o di una regione**

Una riduzione sensibile al sostegno in tempi brevi all'interno di alcuni Stati membri o regioni può mettere a rischio la redditività di molte aziende, con conseguenze economiche, sociali e ambientali gravi. Per attenuare tale impatto potenzialmente negativo è lasciata facoltà agli Stati membri di stabilire una curva di programmazione di convergenza dei pagamenti del 20% rispetto alla media e di limitare la riduzione individuale del pagamento di base a un massimo del 30% durante il periodo 2014/2019.

La presente relazione è stata redatta sulla base della dotazione finanziaria totale per la PAC proposta dalla Commissione nell'ambito del futuro Quadro finanziario pluriennale. Eventuali modifiche sostanziali alla proposta richiederanno una revisione del contenuto della presente relazione.